



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 93 DEL 06/07/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE SUL 1° VICOLO DI VIA DANTE ALIGHIERI**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso**

- che il 1° Vicolo di via D. Alighieri è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 LOCALE URBANA, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;
- che il 1° Vicolo di via D. Alighieri è una strada priva di marciapiedi/percorsi pedonali, con fabbricati in adiacenza della carreggiata stradale, di collegamento tra le vie Levantina e D. Alighieri, avente larghezza pari a circa m. 3,00;
- che sullo stesso vige un divieto di transito veicolare con esclusione dei residenti, dimoranti, frontisti, ciclomotori e velocipedi, agli effetti dell'ordinanza sindacale n. 62 del 26/04/1995.

**Vista** la richiesta di istituzione nel vicolo in questione di un'area pedonale urbana, pervenuta congiuntamente dalle società Ventuno s.r.l. e Serenella s.a.s., proprietarie degli unici fabbricati aventi passo carraio all'interno del vicolo. Istanza pervenuta in data 09/06/2025 ed acquisita con prot. n. 44252/2025.

**Considerato** che codesta Amministrazione intende, da una parte, confermare le limitazioni al transito veicolare stante l'inadeguatezza dimensionale della sede stradale e, dall'altro, intensificare le tutele e le garanzie destinate al transito pedonale con riferimento particolare al sicuro raggiungimento di via D. Alighieri, stagionalmente disposta a Z.T.L. con facoltà di impegno della carreggiata da parte dei pedoni.

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 3, 5, 7, 158, 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada)

**ORDINA**

Che sul 1° Vicolo di via D. Alighieri venga istituita una **area pedonale urbana** ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 2) del D.lgs. n. 285/1992 con transito veicolare consentito ai soli **residenti, frontisti, domiciliati, autorizzati e, comunque, aventi un valido titolo per l'ingresso**.

La sosta nell'area pedonale sopra istituita, è vietata ai sensi dell'art. 158 c.2 lettera i) del D.lgs. 285/92.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate. Si dispone l'installazione della relativa segnaletica, su entrambi i margini della carreggiata e su entrambi gli accessi della via.

Viene abrogata la pregressa disciplina in contrasto con questa ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. della Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.